



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MICRO NIDO
D’INFANZIA “ARMIERI” DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.
(CPV 85320000-8)**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

<i>Art. 1 - Premessa</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Oggetto</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Durata e importo a base d'asta</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Corrispettivo.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Tipologia del servizio richiesto.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Personale addetto.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Giorni e orario del servizio.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Locali ed attrezzature</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Penali</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - (Garanzie definitive).....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - Responsabilità e polizza assicurativa</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 - Risoluzione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 - Recesso</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 - Obblighi dell'aggiudicataria</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 - Subappalto e Cessione del contratto</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e Protocollo di Legalità.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 18 - Foro competente</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19 - Disciplina in materia di protezione dei dati.....</i>	<i>12</i>

Art. 1 - Premessa

- Il presente Capitolato tecnico riporta le modalità di gestione del nido d'infanzia ubicato presso la sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli — Via Nuova Marina n. 19/c (Palazzo Armieri).
- Lo stesso sarà parte integrante del contratto di appalto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario.
- Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria (di seguito denominata aggiudicataria) con propri capitali, con proprio personale, mediante la propria organizzazione e a suo rischio.
- Il contratto sarà gestito dalla *Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie*

Art. 2 - Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del nido aziendale per n. 28 (ventotto) posti situato presso la sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli — Via Nuova Marina n. 19/c (Palazzo Armieri), destinato a bambini di età compresa tra dodici e trentasei mesi, alle condizioni e modalità indicate nel presente Capitolato.
2. La S.A. si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di far eseguire il servizio in una sede diversa da quella indicata nel comma precedente senza che ciò determini una modifica delle altre condizioni contrattuali.
3. Il servizio di nido è riservato ai figli del personale di ruolo della Giunta della Regione Campania o ai figli del personale che, pur non dipendente a tempo indeterminato, sia comunque in servizio a tempo pieno negli Uffici della Giunta Regionale e limitatamente al permanere di tale condizione.
4. Nell'ipotesi di disponibilità di posti, il servizio è aperto anche, in ordine di priorità, ai nipoti (di nonni) del personale dipendente, che non abbia già fatto richiesta di pensionamento, nonché all'utenza esterna.
5. L'eventuale utenza esterna dovrà provvedere direttamente al pagamento della retta all'Ente gestore e non viene considerata nel numero di posti contabilizzati dall'amministrazione regionale, anche ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6 co. 5.
6. Fatto salvo il limite numerico dei posti di cui al comma 1, possono usufruire del servizio, in via sperimentale e innovativa, anche i bambini *fino a sei anni*.

Art. 3 - Durata e importo a base d'asta

1. L'appalto avrà la durata complessiva di mesi 20 a partire dal 01 gennaio 2020 al 31 agosto 2021. In caso di avvio successivo del servizio, la data di termine è comunque quella del 31 agosto 2021 e pertanto la durata complessiva e l'importo di aggiudicazione saranno rimodulati proporzionalmente di conseguenza.
2. E' fatta salva la possibilità per la S.A., ai sensi dell'art. 32, co. 8 del d.lgs 50/2016, di richiedere all'aggiudicataria l'avvio del servizio nelle more della stipula del contratto.
3. L'importo a base d'asta, relativo al servizio richiesto, calcolato sulla base della tariffa regionale, tenendo conto che l'aggiudicatario non dovrà sostenere i costi di fitto della struttura che sono a carico della S.A., è pari a € 400.000,00;
4. Gli oneri per la sicurezza sono nulli.

Art. 4 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo per il servizio prestato dall'aggiudicatario, che sarà quello risultante dall'offerta economica, è onnicomprensivo.
2. Il pagamento del corrispettivo, a scelta dell'aggiudicatario, potrà essere effettuato in una delle seguenti due modalità.

A - Pagamento con acconto

- I. Acconto – l'importo dell'acconto è pari al 10% del corrispettivo e viene erogato successivamente alla sottoscrizione del contratto e all'inizio dell'attività, previa presentazione della seguente documentazione:
 - ✓ comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato e del nominativo delle persone delegate ad operare sullo stesso ai sensi della normativa sulla tracciabilità finanziaria;
 - ✓ regolare fattura emessa nei modi stabiliti dalla legge;

- ✓ cronoprogramma e progettazione esecutiva delle attività da realizzarsi;
 - ✓ polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'Albo dedicato di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii.. La Fidejussione deve contenere l'espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e della decadenza ex art.1957 c.c., nonché la clausola di operatività, entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta della Regione, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività.
- II. Rate intermedie - l'erogazione dell'80% del corrispettivo contrattuale, oltre IVA, suddiviso in successive rate trimestrali, è subordinata, previa istanza dell'aggiudicatario, alla constatazione della regolarità e buona esecuzione del servizio reso, da verificarsi sulla scorta degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) che dovranno essere presentati entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- III. Saldo - il 10% del corrispettivo contrattuale a saldo, oltre IVA, verrà corrisposto entro trenta giorni dall'esito positivo della verifica finale effettuata dalla Regione.
- IV. In fase di presentazione di ogni SAL successivo alla richiesta dell'acconto, l'aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:
- ✓ richiesta di erogazione;
 - ✓ regolare fattura emessa nei modi stabiliti dalla legge, come da scadenze e modalità di presentazione indicate negli atti di gara e nel contratto;
 - ✓ relazione sullo stato di avanzamento generale del progetto, contenente la descrizione delle attività svolte.
- B - Pagamento senza acconto**
- I. In seguito alla sottoscrizione del contratto, il soggetto deve inviare la comunicazione di avvio dell'attività e la seguente ulteriore documentazione:
- ✓ comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato e del nominativo delle persone delegate ad operare sullo stesso ai sensi della normativa sulla tracciabilità finanziaria;
 - ✓ cronoprogramma e progettazione esecutiva delle attività da realizzarsi;
- II. l'erogazione del corrispettivo contrattuale, oltre IVA, avverrà secondo rate trimestrali, ed è subordinata, previa istanza dell'aggiudicatario, alla constatazione della regolarità e buona esecuzione del servizio reso, da verificarsi sulla scorta degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) che dovranno essere presentati entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- III. l'ultima rata a saldo, pari all'importo rimanente, oltre IVA, verrà corrisposta entro trenta giorni dall'esito positivo della verifica finale effettuata dalla Regione.
- IV. In fase di presentazione di ogni SAL, l'aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:
- ✓ richiesta di erogazione;
 - ✓ regolare fattura emessa nei modi stabiliti dalla legge, come da scadenze e modalità di presentazione indicate negli atti di gara e nel contratto;
 - ✓ relazione sullo stato di avanzamento generale del progetto, contenente la descrizione delle attività svolte.
3. I pagamenti avverranno presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicataria. In caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto capofila, restando del tutto estranea la Stazione Appaltante ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento.

Art. 5 - Tipologia del servizio richiesto

1. Il servizio riguarda la gestione educativa, ausiliaria e di distribuzione dei pasti per bambini dai dodici ai trentasei mesi estensibile, in relazione alla gestione di un "*sistema integrato di educazione e di istruzione* di cui al comma 181, lett. e) della L.107/15 di cui al quinto comma dell'art. 2 del presente Capitolato, a bambini fino a 6 (sei) anni d'età.
2. L'aggiudicatario è tenuto a gestire il progetto educativo e sociale con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale, dal Regolamento regionale della Giunta Regionale della Campania n. 4/2014 e dal relativo catalogo dei servizi approvato con Delibera di Giunta n. 107 del 23/04/2014 (come successivamente modificato con Delibera di Giunta n. 490 del 21/10/2015), nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.
3. In generale, all'aggiudicatario viene richiesto di:
 - α) offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

- β) sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- χ) destinare particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dal coordinatore con i genitori.

4. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla:

- apparecchiatura dei tavoli, distribuzione e somministrazione dei pasti (pranzo e merenda), sbarazzo dei tavoli, pulizia e igienizzazione delle sale e dei bagni destinati ai bambini;
- pulizia e manutenzione delle attrezzature e degli arredi e materiali utilizzati risultanti dall'inventario, garantendo, in ogni momento, un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini;
- fornitura dei materiali igienico - sanitari (pannolini, creme, asciugamani, ecc..) oltre che dei materiali di pronto soccorso;
- eventuale fornitura di materiale ludico, di presidi didattici ed educativi di uso corrente;
- fornitura di abiti da lavoro per gli educatori, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

5. La fornitura dei pasti, che sarà a cura di una ditta esterna scelta dall'aggiudicatario, dovrà seguire le tabelle dietetiche elaborate dall'apposito servizio dell'ASL, territorialmente competente. La fornitura dei generi alimentari dovrà essere di prima qualità. Dovranno essere fornite anche diete speciali e personalizzate, nell'ambito del progetto dietetico definito e su certificazione del pediatra curante.

6. E' consentito ai genitori, nella fase iniziale e nel rispetto delle norme in materia di orario di lavoro, la permanenza nel nido per il tempo necessario all'ambientamento graduale e personalizzato, in accordo con il personale educativo ed il Coordinatore del Soggetto gestore che determinerà modi e tempi.

Art. 6 - Personale addetto

1. Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto il personale educativo incaricato è individuato, ai sensi della DGRC n. 490 del 21/10/2015, nelle seguenti figure professionali:

a) COORDINATORE, con compiti di organizzazione e coordinamento delle prestazioni previste dal presente Capitolato. Il coordinatore deve essere in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali. La funzione di coordinatore può essere svolta anche da una delle figure professionali di cui alla successiva lett. b) purché in possesso di una delle lauree appena sopra indicate. Il coordinatore deve essere in possesso di un'esperienza professionale specifica di coordinamento di almeno un anno continuativo, documentata nei servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni. Nell'esperienza professionale non è compreso il periodo svolto come tirocinio.

b) LAUREATO IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE oppure **EDUCATORE PROFESSIONALE** oppure **ASSISTENTE SOCIALE** in possesso di una formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva. Nell'ambito di dette figure professionali sarà data priorità al laureato in scienze dell'educazione e della formazione oppure all'Educatore professionale.

c) PERSONALE AUSILIARIO che abbia conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

2. Fermo restando quanto previsto per il coordinatore, l'aggiudicatario si obbliga ad impiegare esclusivamente personale educativo in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio necessario per prestare servizio nei nidi, come prescritto dalla disciplina nazionale e regionale di riferimento;

b) esperienza professionale non inferiore ad un anno, anche non continuativo, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età 0-3 anni per almeno il 50% dei laureati in scienze dell'educazione e della formazione ovvero degli educatori professionali ovvero degli assistenti sociali

3. L'aggiudicatario deve garantire, durante l'orario di apertura del nido, di cui al successivo art. 7, l'impiego di un numero adeguato di educatori e di personale ausiliario al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei minori, oltre a

consentire il pieno svolgimento delle attività assistenziali ed educative/didattiche previste dal presente Capitolato.

4. Il numero e la tipologia del personale da assegnare al nido è determinato dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, l'aggiudicatario deve rispettare il rapporto (minimo) numerico tra laureati in scienze dell'educazione e della formazione ovvero educatori professionali ovvero assistenti sociali e bambini e tra personale ausiliario e bambini stabilito dalla DGRC n. 490 del 21/10/2015, la quale dispone che il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

5. Qualora il servizio sia esteso a bambini fino a 6 (sei) anni, il rapporto (minimo) di cui al precedente comma 4 è fissato, per i bambini di età superiore ai 36 mesi e fino a 6 anni, in 1 a 10.

5. I rapporti numerici di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovranno, essere mantenuti in relazione al numero di bambini frequentanti. In forza di tale previsione, nel caso in cui i bambini frequentanti il nido siano inferiori a 25, sarà operata, su base mensile, una rimodulazione del corrispettivo pari al 15% dello stesso. Nel caso in cui i bambini frequentanti il nido siano inferiori a 17 sarà operata, su base mensile, una rimodulazione del corrispettivo pari al 30% dello stesso.

6. L'aggiudicatario si impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà dell'aggiudicatario stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. La sostituzione per più di due volte, senza adeguata motivazione, del personale educativo costituisce causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

7. In caso di assenze del personale educativo e/o ausiliario, l'impresa aggiudicataria deve garantire le condizioni standard del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo in possesso dei titoli di studio e delle esperienze professionali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti dal medesimo e a comunicare gli stessi alla S.A..

8. La S.A. ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto. L'aggiudicatario, in tal caso, dovrà provvedere a tale sostituzione entro 24 ore naturali e consecutive dalla comunicazione.

9. In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.

10. L'aggiudicatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.

11. L'aggiudicatario si obbliga a far rispettare a tutto il personale le disposizioni previste sugli indumenti di lavoro, da indossare durante le ore di servizio, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, insieme i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal suddetto decreto legislativo n. 81/2008 e s. m. i..

12. Gli indumenti dovranno essere provvisti di cartellino di identificazione recante il nome dell'aggiudicatario e quello dell'operatore.

13. Sarà cura dell'aggiudicatario far partecipare a sue spese il personale operante nel nido alle attività di aggiornamento. Dell'effettiva partecipazione a detti corsi, si terrà conto ai fini della verifica della gestione del nido, di cui al successivo art. 9.

Art. 7 - Giorni e orario del servizio

1. Il nido è aperto per tutto il periodo di vigenza del contratto, ad eccezione delle festività da calendario (1 e 6 gennaio; Lunedì in albis; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto) e sarà attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 18.00. Eccezionalmente, in accordo con i genitori, sarà possibile prevedere alcuni giorni di chiusura (per un periodo totale non superiore a due settimane per ogni anno scolastico) in corrispondenza delle festività e delle ferie estive che presumibilmente comportano una sensibile riduzione dell'utenza o per motivi non prevedibili e non dipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario.
2. Giornalmente deve essere compilato il registro delle presenze/assenze dei bambini, riportante gli orari di entrata ed uscita.

Art. 8 - Locali ed attrezzature

1. La S.A. mette a disposizione in comodato d'uso gratuito, per l'intera durata del contratto, i locali del nido. Mette

altresì a disposizione una parte degli arredi necessari (tavoli e sedie per i bambini, alcuni letti e cullette, alcuni giochi, alcuni armadi, fasciatoio, un computer, pareti divisorie). A completamento degli arredi già presenti, l'aggiudicatario dovrà fornire il seguente materiale:

- 2 tavoli a specchio
 - 1 armadio 102x 78 senza ruote
 - 2 armadio 123x 35 con ruote
 - 1 specchio 105x 103
 - 1 mobiletto per angolo travestimento
 - 1 carrello per colori
 - 2 carrelli con ruote
 - 1 proiettore
 - 2 armadietti 102x 70 con ruote e cassettoni (atelier)
 - 10 letti fouton
 - 3 bacheche per avvisi
 - 1 fornello
 - 1 microonde
 - 1 lavastoviglie
 - 1 frullatore
 - 3 armadietti bimbi 100 x 105 vestiti
 - 1 armadietto bimbo 140 x 68 vestiti
2. Gli arredi e le attrezzature dovranno rispettare tutte le caratteristiche tecniche e di sicurezza per essere adatti all'uso da parte dei bambini. Qualora vi siano arredi che vanno necessariamente sostituiti, all'avvio o durante l'esecuzione del servizio, perché danneggiati o vetusti, o comunque perché ritenuti non appropriati dall'aggiudicatario, essi, previo accordo con la S.A., saranno acquistati dall'aggiudicatario. Inoltre l'aggiudicatario potrà fornire altri attrezzi o arredi che servano a migliorare la qualità dell'offerta formativa.
 3. Detti locali sono ubicati in via Nuova Marina n. 19/c (Palazzo Armieri), Napoli.
 4. Le operazioni relative alla consegna dei locali, nonché al passaggio di gestione, avverranno in un periodo da concordarsi con il RUP, che ne darà atto mediante redazione di apposito verbale di presa in consegna dei locali.
 5. Gli oneri per il consumo di gas, luce e acqua, per il servizio di pulizia dei locali, nonché di sanificazione e derattizzazione e per la manutenzione degli impianti tecnologici sono a carico della S.A.
 6. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere i locali di proprietà della S.A. in buono stato di conservazione, senza alcun ulteriore onere a carico della stessa, e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la sua gestione.
 7. L'aggiudicatario sarà tenuta a garantire, provvedendo a propria cura e spese, la piena efficienza di tutte le attrezzature e di tutti i materiali indispensabili.
 8. L'aggiudicatario dovrà provvedere, a sue spese ed a suo rischio e pericolo, all'organizzazione di tutto quanto è necessario alla gestione del servizio educativo, nonché alla pulizia immediata, se si rendesse necessaria in caso di particolari eventi nel corso della giornata, delle attrezzature, degli arredi e dei giochi.
 9. Prima dell'erogazione del servizio ed alla fine dello stesso il RUP provvederà alla redazione, in contraddittorio tra le parti, di un analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi redigendo apposito verbale. Alla scadenza l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile e gli impianti fissi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Sarà posto a carico dell'aggiudicatario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dalla S.A., con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
 10. Le attrezzature ed arredi acquistati dall'aggiudicatario, al termine del servizio, rimarranno di proprietà dell'amministrazione regionale.
 11. Il rischio di eventuali smarrimenti o danneggiamenti resta a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 9 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. L'attività svolta dall'aggiudicatario sarà eseguita sotto l'indirizzo, controllo e verifica del RUP, all'uopo nominato dalla S.A.. A tal fine, il RUP (ovvero direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato) effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio ed al rispetto del presente capitolato e degli impegni assunti dall'aggiudicatario attraverso l'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. La S.A. individua i seguenti indicatori di efficacia:
 - continuità del servizio (assenze, sostituzioni, ecc.);
 - rispetto degli orari di servizio concordati;
 - sicurezza e cura del bambino;

- interazione degli educatori con i bambini;
 - collaborazione con le famiglie;
 - formazione del personale.
3. La valutazione, secondo i predetti indicatori, avrà carattere di riservatezza e sarà utilizzata al fine di garantire l'uniformità delle prestazioni secondo indicatori di efficacia e parametri comuni a tutti gli operatori del settore. Gli indicatori potranno variare secondo gli obiettivi posti in essere dalla S.A. e concordati con l'aggiudicatario.
 4. Il RUP si riserva, altresì, di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio avvalendosi anche di esperti del settore.
 5. La S.A. potrà procedere, in ogni momento, tramite gli uffici competenti od organi all'uopo incaricati, a tutte le verifiche o controlli che riterrà opportuno effettuare;
 6. Il RUP provvederà a verificare eventuali disservizi per l'applicazione delle conseguenziali penali previste dal successivo art. 10.

Art. 10 - Penali

1. Nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità dell'aggiudicatario, la S.A. si riserva la facoltà di applicare penali, come di seguito descritto.
 - ritardo nell'avvio del servizio, la S.A. si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 315,00. Il ritardo ammesso è di giorni 10. Ove il predetto ritardo superi i 10 giorni, è facoltà della S.A. procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cc. e del successivo art.13 del presente capitolato.
 - ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio giornaliero: la S.A applicherà una penale di Euro150,00 per ogni ora di ritardo rispetto all'orario di inizio del servizio giornaliero
 - danni arrecati ai beni dal personale impiegato dalla Impresa aggiudicataria: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
 - esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Amministrazione applicherà una penale di Euro 5.165,00 per ogni persona non in regola;
 - mancato utilizzo da parte personale addetto della divisa da lavoro e del cartellino di riconoscimento: la S.A applicherà una penale di Euro 50,00 per ogni dipendente non in regola e per ogni giorno;
 - esecuzione del servizio con un numero non congruo di addetti, l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione - una penale, commisurata alla gravità dell'infrazione e quantificata a suo insindacabile giudizio, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00; una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C. C. e del successivo art. 13 del presente capitolato;
 - mancata o ritardata sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto: la S.A applicherà una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 2 giorni dalla richiesta dell'amministrazione;
 - per tutte le altre eventuali inadempienze e violazioni che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Amministrazione potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, da un minimo di Euro 250,00= ad un massimo di Euro 1.000,00 - per ogni inadempimento riscontrato. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.
2. La S.A. si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
3. Per l'applicazione delle penali la S.A. adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni da parte dell'aggiudicatario.
4. Le penali vanno dedotte dalla rata di pagamento successiva alla definizione della procedura di contestazione.
5. L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.

Art. 11 - (Garanzie definitive)

1. A garanzia, inoltre, dell'esatta osservanza delle obbligazioni relative all'appalto, l'aggiudicataria dovrà fornire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
8. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 12 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale della S.A.. L'aggiudicatario è altresì responsabile per danni causati dal proprio personale ai dipendenti della S.A. o a persone che lavorano per ordine e per conto della S.A., nonché dei danni causati a terzi che a qualsiasi titolo si trovano negli edifici oggetto del presente appalto.
2. A tal scopo l'aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo di importo non inferiore ad €. 1.000.000,00.
3. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto.
4. L'aggiudicatario è tenuto inoltre a stipulare una polizza INFORTUNI come segue:
polizza per infortuni sofferti dai minori iscritti o frequentanti il nido d'infanzia, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette dal nido, senza eccezione alcuna, compreso il rischio "in itinere".

La copertura dovrà essere prestata per ogni assicurato nei termini seguenti e per seguenti somme assicurate:

Caso Morte € 100.000,00

Invalidità Permanente € 100.000,00

Rimborso spese mediche € 3.000,00

E dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni e prescrizioni tecniche:

Invalidità permanente prestata senza franchigia alcuna;

Tabella INAIL per il calcolo dell'invalidità permanente.

Supervalutazione dell'Invalidità permanente al superamento del 50%, con liquidazione del 100% del capitale assicurato

Cure odontoiatriche e odontotecniche, protesi dentarie sino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro;

acquisto lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da danno oculare o da infortunio, sino alla concorrenza di € 400,00 per sinistro.

Art. 13 - Risoluzione

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. La S.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, quando l'aggiudicatario:
 - Commetta violazione grave e ripetuta delle norme di igiene;
 - Impieghi personale non regolarmente assunto e/o per il quale non versi regolarmente le retribuzioni, nonché i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
 - Sospenda o interrompa il servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro entro le 24 ore, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Capitolato, per più di due volte nel corso dell'appalto;
 - sostituisca per più di due volte senza adeguata motivazione il personale educativo secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato;
 - contravvenga al divieto di subappalto e di cessione del contratto.

Oppure quando ricorrano le seguenti circostanze:

- a) avvio a carico dell'aggiudicataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- b) adozione nei confronti della aggiudicataria di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- c) mancata esecuzione delle transazioni mediante l'ausilio di banche o della società Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 da parte dell'aggiudicataria;
- d) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso la S.A. provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- e) per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- f) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15.10.2007 n.54;
- g) nei casi previsti dall'art. 10 del presente capitolato in merito agli inadempimenti che comportano l'applicazione di penali;
- h) nel caso di applicazione nell'anno di penali nella misura superiore al 10% del valore annuale dell'appalto.

3. Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f), la S.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

4. In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'aggiudicataria, la S.A. si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.

Art. 14 - Recesso

1. La S.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo

raccomandata AR. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Alla Società spetterà il corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, nonché ogni forma di riconoscimento dei danni che possono essere derivati all'aggiudicataria dalla risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche parziale) del contratto.

Art. 15 - Obblighi dell'aggiudicataria

- 1.** All'aggiudicatario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:
 - a)** assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente articolo 2 nonché quelle offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
 - b)** realizzare il progetto educativo presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, nel rispetto degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali ed educativi;
 - c)** sostenere ogni spesa inerente il personale (coordinatore/educatore);
 - d)** assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
 - e)** organizzare l'attività educativa ed assistenziale, garantendo in modo tempestivo le sostituzioni del personale;
 - f)** osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/08;
 - g)** presentare, con cadenza trimestrale, alla S.A. una relazione sull'andamento del servizio;
 - h)** assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido sotto il profilo educativo, giuridico, amministrativo, economico, igienico — sanitario ed organizzativo;
 - i)** svolgere il servizio di gestione del nido con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 - j)** assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e/o di danni arrecati dal proprio personale a terzi e alla S.A., in dipendenza di carenti prestazioni previste dal presente capitolato;
 - k)** l'aggiudicataria deve regolarmente soddisfare gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali (INPS, INAIL) per quanto concerne i propri dipendenti, fornendone dimostrazione alla S.A. ai sensi dell'art. 5 della legge n. 82 del 25.01.1994,
 - l)** l'aggiudicataria, si obbliga, altresì, alla notifica alla S.A. di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, fusione, scissione ed incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell'aggiudicataria: di accettare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art 1351 c.c. l'incidentalità a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dalla conduzione del servizio.
- 2.** La S.A. si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto. La S.A. si riserva altresì, di rideterminare l'affidamento del servizio, in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale della aggiudicataria.
- 3.** L'aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare la raccolta differenziata per organico, carta, cartone, plastica e lattine. La relativa tassa è carico della S.A.

Art. 16 - Subappalto e Cessione del contratto

- 1.** E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio oggetto del presente affidamento.
- 2.** E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso di incorporazione della Società aggiudicataria in altro soggetto, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Società aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
- 3.** La contravvenzione ai suddetti divieti conferisce alla S.A. la facoltà di risolvere il contratto ex art. 13 del presente capitolato.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e Protocollo di Legalità

1. L'aggiudicataria si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, co. 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'aggiudicataria dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all'appalto in questione, il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli.

Art. 19 - Disciplina in materia di protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati forniti dall'aggiudicataria è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, così come recepito dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101:
 - 1.1 il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
 - 1.2 la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
 - 1.3 i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti del sopra detto Regolamento e dalle modalità previste.